

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO

Prot.n.2/2018 - B Femm.

Oggetto: Reclamo presentato dalla società ASD POLISPORTIVA CASSA RURALE TUENNO in relazione alla partita di Serie B Femminile Tuenno - Segno del 8.5.2018.

Il Giudice Sportivo,

presa visione

del reclamo presentato dalla società ASD POLISPORTIVA CASSA RURALE TUENNO per la partita di Serie B Femminile disputata tra le squadre del Tuenno e del Segno in data 8.5.2018 presso il campo sportivo di Tovel, in forza del quale è stato contestato l'errore tecnico dell'arbitro di gara perché costui "*fischia un fallo di gioco mentre una giocatrice del Segno rispondeva ad una palla giocata regolarmente da parte del Tuenno e quindi interruzione di gioco ma poi lasciava continuare il gioco fino alla conclusione dello scambio di gioco dove il Segno si aggiudicava il punto del 15-40*";

visto

l'art.30 del Regolamento Arbitrale, il quale prescrive testualmente:

"Il giudizio dell'arbitro è inappellabile e insindacabile. Il suo operato può essere oggetto di contestazione solamente in caso di mancata applicazione delle norme regolamentari (errore tecnico).

La contestazione dell'errore tecnico deve essere fatta dal capitano all'arbitro nel momento in cui l'errore stesso si presume sia avvenuto. Qualora detto rilievo, che va trascritto sul referto arbitrale, non sia stato fatto, non sarà ritenuto valido l'eventuale reclamo"

considerato


che, nella sezione del referto arbitrale relativa ai rilievi dell'arbitro sullo svolgimento della partita, si dichiara che la contestazione non è avvenuta al momento del presunto errore ma venti minuti dopo la sospensione della gara e che tale circostanza viene confermata anche dalla società reclamante nel proprio reclamo, tutto ciò premesso,

rigetta

il reclamo presentato dalla società ASD POLISPORTIVA CASSA RURALE TUENNO relativo alla partita di Serie B Femminile disputata tra le squadre del Tuenno e del Segno in data 8.5.2018 presso il campo sportivo di Tovel per l'inosservanza dell'articolo 30 del Regolamento Arbitrale.

Asti, 14 maggio 2018

Il Giudice Sportivo
Avv. Corrado Soffientino



Si comunichi a: società TUENNO, società SEGNO e Commissione Arbitrale.